

**DECRETO N. 589 DEL 30/04/2026  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA L'ASST DI MN E IL GRUPPO MANTOVA SALUS PER L'OSPEDALE SAN PELLEGRINO DI CASTIGLIONE DELLE STVIERE MN- PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI TIROCINIO CURRICULARE RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL CDS IN INFERMIERISTICA - UNIBS TRIENNIO 2026-2028**

## IL DIRETTORE GENERALE

**RICHIAMATO** il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la Formazione Universitaria per le professioni sanitarie e afferma che la formazione del personale sanitario Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero, presso altre strutture del servizio Sanitario Nazionale e in istituzioni private accreditate. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d'intesa (art. 6 comma 3);

**RICHIAMATA** la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per le attività formative e di tirocinio;

**PRESO ATTO** che l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa, si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

**VISTA** la legge 251 del 10 agosto 2000, che determina che gli operatori dell'area infermieristica sono tenuti a svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla palliazione, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

**RICHIAMATO** il decreto n. 6382 del 2 maggio 2005 che definisce i requisiti generali e specifici per le attività formative di cui alla DGR sopra richiamata, prevedendo negli allegati 2B le strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, e nell'allegato 2C il personale assegnato alle attività formative (coordinatore didattico di sezione, tutor professionale e assistente di tirocinio);

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009, che individua all'interno della classe L/SNT/1 le Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professioni Sanitaria Ostetrica/o la figura professionale dell'Infermiere, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;

**DATO ATTO** che questa Azienda con decreto aziendale n. 1381 del 20.11.2025 ha stipulato il rapporto di convenzione con l'Università degli Studi di Brescia e gestisce su delega regionale e in rapporto di convenzione con l'Ateneo il Corso di Studio in Infermieristica, per il triennio Formativo A.A. 2025/2028;

**CONSIDERATO** che il Corso di Studio sopra richiamato prevede nel proprio piano di studio attività formative professionalizzanti di tirocinio clinico per 1820 ore nel triennio, così suddivise: 420 ore al 1° anno, 590 ore al 2° anno e 810 al 3°anno e che le stesse comportano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari -CFU-, indispensabili per conseguire la Laurea;

**RICHIAMATA** la Delibera aziendale n. 1154 del 19 settembre 2018 con cui si è provveduto a recepire le nuove disposizioni regionali in materia di tirocini curriculari di cui alla DGR n. 7763/2018 e i relativi format per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, allegati A2 e B2 del D.d.s. n. 6286/2018;

**PRESO ATTO** che con la decreto aziendale n. 207 del 20 febbraio 2019 è stata recepita la nota trasmessa dall'Università degli Studi di Brescia che esclude i Corsi di Studio afferenti alla stessa, tra cui il Corso di Studio in Infermieristica, alla produzione dei Progetti Formativi Individuali ed è stato recepito il nuovo format per la stipula delle convenzioni di tirocinio;

**CONSIDERATO** che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all'acquisizione di obiettivi e competenze specifici del percorso stesso, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

**PRESO ATTO** che l'ASST di Mantova, secondo quanto stabilito dall'Art. 2 punto 2 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato, ha facoltà di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzioni con le Istituzioni Sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso di requisiti idonei a favorire le attività di tirocinio degli studenti;

**RAVVISATA** la necessità di potenziare l'offerta formativa per le attività didattiche, professionalizzanti e di tirocinio per gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica mediante la stipula di convenzione con il Gruppo Mantova Salus per l'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), struttura privata accreditata a contratto, che eroga prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale;

**PRESO ATTO** che la sede operativa dell'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), è in possesso dei requisiti formativi per ospitare gli studenti del Corso di Studio sopraindicato, e che presso tale struttura operano infermieri che verranno nominati Assistenti di Tirocinio dall'Università degli Studi di Brescia, in grado quindi di esercitare una tutorship efficace nei confronti dei tirocinanti;

**TENUTO CONTO** che il Gruppo Mantova Salus per l'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), ha espresso l'intenzione di accogliere gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica in tirocinio e di stipulare l'accordo convenzionale di cui sopra, quale parte integrante del presente atto;

**TENUTO CONTO** che il decreto D.Lgs.vo 81/2008 che equipara a tutti gli effetti il tirocinante al "lavoratore" (art. 2, comma 1 lettera a), e attribuisce all'Istituzione Sanitaria l'obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37) e di sottoporli a Sorveglianza Sanitaria (art. 41);

**RICHIAMATO** l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che, secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 81/2008, prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori sanitari con un rischio alto di 16 ore: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore);

**CONSIDERATO** che questa Azienda provvede agli obblighi sulla sicurezza previsti dal

---

D.Lgs.vo 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 2011;

**RITENUTO** di stipulare l'accordo convenzionale per le attività di tirocinio formativo con il Gruppo Mantova Salus per l'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), con validità triennale a partire dalla data ultima di sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo;

**CONSIDERATO** che le convenzioni sono soggette a imposta di bollo a carico del "soggetto ospitante" (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286;

**PRESO ATTO** dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da BERNARDELLI STEFANO Direttore della Struttura DAPSS - PROFESSIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE, e da BERNARDELLI STEFANO, responsabile del procedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

1. di stipulare l'accordo convenzionale tra l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e il Gruppo Mantova Salus per l'Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN), per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi al tirocinio degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica;
2. di stabilire che:
  - la convenzione avrà una durata triennale (3) a partire dalla data di sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata con apposito atto;
  - di stabilire che le parti si impegnano a farsi carico, a favore dei tirocinanti, delle misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2000 e s.m.i;
3. di prendere atto che i tirocinanti sono assicurati dall'Università degli Studi di Brescia contro gli infortuni sul lavoro INAIL, nonché per la responsabilità civile;

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)